TRIBUNALE PER I MINORENNI BARI

Via Antonino Scopelliti, n. 8 Bari
Tel. 080/9173111 - Fax 080/5794607- 080/5741731

N. 561/15 Vg Sicam N. 2413 cron.

Il Tribunale per i minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

1) Riccardo Greco Presidente
2) Roberta Savelli Giudice
3) Ileana Liuzzi Giudice onorario
4) Pierluigi Barnaba Giudice Onorario

Letti gli atti relativi al minore K[redacted] N[redacted], nato a Bari il 25/12/2012, di K[redacted] e K[redacted] K[redacted]

valutate le informazioni assunte;

preso atto del parere manifestato dal PM in sede;

sentito il giudice relatore nell'odierna camera di consiglio;

OSSERVA

Il presente procedimento è stato avviato su ricorso dei genitori del minore che hanno chiesto di essere autorizzati a permanere sul territorio nazionale a norma dell'art. 31 d.lgs 286/1998; a fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto di essere giunti, subito dopo aver contratto matrimonio, in Italia (muniti di regolare passaporto e visto d'ingresso) ove vivono oramai da più cinque anni ed ove, due anni dopo il loro arrivo, nasceva il piccolo Nikoloz.

Ascoltata all'udienza del 29/10/2015, la madre del minore ha riferito di essere arrivata in Italia con il marito venti giorni dopo il matrimonio, intenzionata a trovare un'occupazione lavorativa che le consentisse di vivere dignitosamente; di aver lavorato per quattro anni come medico curante in Georgia, ma di aver deciso di lasciare il suo Paese, pur non avendo alcun riferimento a Bari e non conoscendo la lingua italiana, a causa dell'infimo guadagno; di essersi appoggiata, assieme al marito, in casa di una connazionale per i primi mesi, ma di aver preso un'abitazione in affitto non appena il marito aveva trovato un'occupazione; di aver trovato, a sua volta, lavoro come badante e come domestica, interrompendo l'attività lavorativa solo durante la gravidanza; di avere ripreso a lavorare dopo la nascita del bambino, affidando il piccolo alle cure del marito (che era rimasto disoccupato); di non avere un regolare contratto di lavoro in quanto non in possesso di permesso di soggiorno; di non aver mai avuto, così come il marito, problemi di

1

Giustizia; di aver inserito il minore in una ludoteca privata, e di alternarsi con il marito nell'accompagnarlo e riprenderlo; di aver effettuato tutte le vaccinazioni e di fare visitare regolarmente il minore dal pediatra di base.

Il padre del minore ha dichiarato di non essere riuscito a reperire un'attività lavorativa in Georgia e di avere svolto attività agricola su un terreno di famiglia; di essere giunto in Italia senza avere conoscenze o amicizie e di essersi subito adoperato per ricercare un'occupazione, adattandosi a qualsiasi tipo di attività (muratore, piastrellista, elettricista), riuscendo con il tempo a reperire stabilmente degli ingaggi; di essere in possesso di una laurea in ingegneria ferroviaria; di accompagnare e riprendere dalla ludoteca N[redacted], alternandosi alla moglie in base ai rispettivi impegni lavorativi.

I servizi territoriali hanno sostanzialmente confermato quanto dichiarato dai genitori del minore; è stata confermata la frequenza da parte dello stesso della ludoteca "Il Regno dei Birichini" di Bari e l'effettuazione con regolarità delle vaccinazioni di Nikoloz.

I C.C. di Bari Scalo hanno riferito mediocri informative relative alla condotta del padre dei minori; risultano infatti a suo carico due arresti in flagranza per piccoli reati contro il patrimonio (furto in supermercato); pendono inoltre a suo carico due decreti di espulsione dallo stato italiano emessi dal Prefetto di Bari in data 15/09/2011 e 24/02/2012. Nulla di negativo risulta invece sul conto della madre del minore.

Il Pubblico Ministero in sede ha chiesto l'accoglimento del ricorso con autorizzazione della K[redacted] a permanere sul territorio nazionale per anni due; per il K[redacted] ha chiesto il rigetto del ricorso, alla luce dei precedenti di Polizia da cui è gravato.

Ciò premesso, e al fine di dare conto delle ragioni della decisione, è opportuno effettuare una disamina dell'art. 31 TU Imm.

Come noto, l'art. 31 Dlgs.286/98, rubricato "Disposizioni a favore dei minori", disciplina due diverse ipotesi: 1) ai commi 1 e 2 regola la condizione del figlio minore dello straniero regolarmente soggiornante in Italia, disponendo che questi sia iscritto nella carta o permesso del genitore fino al compimento del quattordicesimo anno di età, data a partire dalla quale è rilasciato al minore un permesso di soggiorno per motivi familiari; 2) al comma 3 prevede il caso in cui i genitori o i familiari del minore siano privi di un titolo legittimante la loro permanenza nel territorio dello Stato e che possono richiedere al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, anche in deroga alla disciplina prevista dal testo unico.

In merito alla definizione dei "gravi motivi" giustificativi della richiesta di ingresso o permanenza, il contrasto giurisprudenziale in precedenza formatosi è stato composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui "*La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi a essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare.*" (Cass. S.U. 25.10.2010, n. 21799).

Si tratta, all'evidenza, di situazioni che non si prestano a essere preventivamente catalogate e standardizzate, ma richiedono un'indagine svolta in modo individualizzato, tenendo conto della peculiarità delle situazioni prospettate nonché di ogni altra possibile variabile – come l'età, le condizioni di salute, la presenza o meno dell'altro genitore, la situazione della famiglia – e di qualsiasi altro fattore idoneo a consentire l'operazione di corretto bilanciamento degli interessi.

L'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza nel territorio dello Stato non è altro che lo strumento approntato dal legislatore per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'unità familiare che, sebbene riconosciuto in capo a tutti i componenti del nucleo familiare – "diritto soggettivo a titolarità multipla", secondo la definizione del giudice di legittimità – è funzionale alla realizzazione del miglior interesse del minore, sicché si fonda sull'effettività della vita familiare e della relazione parentale che è rivolta a mantenere.

Ne consegue che l'applicazione della norma non è subordinata "*... all'accertamento di un rapporto di filiazione meramente biologica, ma la stessa concede il beneficio in favore dell'adulto richiedente come risposta alla primaria esigenza di assistenza del minore, onde evitargli il pregiudizio conseguente al venir meno della coesione familiare, nonché del riferimento genitoriale effettivo che la stessa ha istituito; per cui la presenza reale ed effettiva del genitore, strumentale alla presenza del fanciullo, è conseguente a tali condizioni e non si giustifica al di fuori di queste. [...] Ciò impone al giudice minorile di accertare pregiudizialmente che la coesione familiare vi sia stata davvero e che nell'ambito di essa lo straniero richiedente abbia effettivamente esercitato a beneficio del figlio minore la propria funzione genitoriale, la cui improvvisa interruzione*

costituirebbe un nocumento irreversibile per il suo sviluppo psicofisico; ovvero, se si tratta di minore in tenerissima età (significativamente considerata una variabile della norma) che sussista la sua idoneità affettiva ad occuparsi del minore, ad allevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescita, nonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui."

In altre parole, il contemperamento tra il diritto del minore a non essere separato dai suoi genitori e la tutela dell'interesse pubblico al controllo del fenomeno dell'immigrazione può pertanto essere realizzato solo con la valutazione della situazione concreta che si presenta all'interprete, unita alla temporaneità della autorizzazione rilasciata.

Sicché può ritenersi agevolmente che un genitore disattento, trascurante, maltrattante o abusante, un genitore che abbia violato le leggi dello Stato o che sia stato finanche attinto da una misura cautelare, non possa rappresentare per il figlio una figura significativa e un valido punto di riferimento educativo e conseguentemente non si potranno ritenere integrati gli estremi richiesti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione richiesta, non essendovi "gravi motivi" da tutelare.

Viceversa, un genitore che eserciti adeguatamente il suo ruolo, che tenti di integrarsi nel tessuto sociale italiano e che rispetta le leggi dello Stato, potrà essere autorizzato ad entrare in Italia o a permanervi, tanto per la tutela dello sviluppo equilibrato dei propri figli.

Ciò premesso, e passando all'esame del merito della vicenda portata all'esame del Collegio, v'è da sottolineare che il nucleo familiare del minori è unito e che non vi sono elementi di trascuratezza da parte dei genitori; che il minore è nato in Italia ove ha iniziato il ciclo delle vaccinazioni ed è seguito con attenzione dal pediatra; che i genitori hanno reperito occupazione in Italia.

Le circostanze sopra evidenziate portano a ritenere che vi siano gli estremi per l'accoglimento del ricorso, avuto riguardo da un lato alla riscontrata presenza di un legame solido e significativo tra i genitori ricorrenti e il figlio minore e, dall'altro lato, in considerazione del grave pregiudizio psicofisico che il minore, bisognoso di una adeguata situazione abitativa e di adeguato accudimento, potrebbe subire ove i genitori fossero costretti a rientrare in patria, ove sarebbero privi di un'attività lavorativa e del supporto del familiari.

Quanto all'avvenuto arresto in flagranza, per due volte, del padre, avuto riguardo al fatto che trattasi di condotte risalenti nel tempo (2011 e 2012) e tali da non destare un allarme sociale particolarmente elevato (si tratta di furto di merce in supermercato), non può ritenersi che tale circostanza sia ostativa al rilascio dell'autorizzazione anche in favore dello stesso, non essendo tale

da compromettere la valenza educativa del genitore, né tale da renderlo socialmente pericoloso (con conseguente incompatibilità delle esigenze del minore con la sua permanenza in Italia).

In conclusione, ambedue i genitori devono essere autorizzati a permanere nel territorio dello Stato per anni due.

P.Q.M.

Letto il parere del Pubblico Ministero in sede ed applicati gli artt. 31 TU IMM., 737 e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.c., così provvede:

1) Autorizza K[redacted] K[redacted], nato a S[redacted] (Georgia) il 02/04/1981 e K[redacted] K[redacted] nata a S[redacted]i (Georgia) il 23/10/1976, a permanere sul territorio italiano per anni due;

2) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, la comunicazione al Pubblico Ministero in sede e le notifiche ai ricorrenti (nel domicilio eletto in Bari in Corso Mazzini n. 83, c/o avv. Uljana Gazidede), alla Questura di Bari e all'Autorità Consolare competente.

Bari, 15.6.16

Il Giudice estensore
Roberta Savelli

Il Presidente
Riccardo Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 17-6-2016
IL FUNZIONARIO
Vincenza De Angelis